


Codice CUP: F91E14000390008
Codice CIG: 6487221020

PROGETTO ESECUTIVO



PROGETTO ESECUTIVO STABILIMENTO OSPEDALIERO E CASA DELLA SALUTE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME GENERALI

CODICE ELAB. BN1-E-GE-R03_B	
Formato A4	Scala ----
COORDINATORE <i>Ing. Egisto Grifa</i>	PROGETTISTI <i>Ing. Nando Granieri Ing. Marco Abram</i> <i>Arch. Giovanni Orsoni Ing. Filippo Pambianco</i> <i>Ing. Federico Durastanti Ing. Luca Nani</i> <i>Ing. Elena Bartolucci Ing. Laura Sbrenna</i> <i>Ing. Vasco Truffini Dott. Geol. Vito Cresci</i>

Impresa



Progettisti



INDICE

Riferimenti normativi

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

- Art.1 - Oggetto dell'appalto**
- Art.2 - Ammontare dell'appalto**
- Art.3 - Modalità di stipulazione del contratto**
- Art.4 - Categoria prevalente, categorie subappaltabili**
- Art.5 - Gruppi di lavorazioni, categorie contabili**

CAPO 2- DISCIPLINA CONTRATTUALE

- Art. 6 - Interpretazione del capitolato speciale d'appalto**
- Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto**
- Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto**
- Art. 9 - Fallimento dell'appaltatore**
- Art. 10 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere**
- Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione**
- Art. 12 - Convenzioni europee in materia di valuta e termini**

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

- Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori**
- Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori**
- Art. 15 - Proroghe**
- Art. 16 - Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori**
- Art. 17 - Sospensioni ordinate dal R.U.P.**
- Art. 18 - Penali in caso di ritardo**
- Art. 19 - Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma**
- Art. 20 - Inderogabilità dei termini di esecuzione**
- Art. 21 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini**

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

- Art. 22 - Anticipazione**
- Art. 23 - Pagamenti in acconto**
- Art. 24 - Pagamenti a saldo**
- Art. 25 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto**
- Art. 26 - Ritardi nel pagamento della rata di saldo**
- Art. 27 - Revisione prezzi**
- Art. 28 - Cessione del contratto e cessione dei crediti**

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

- Art. 29 - Eventuali lavori a corpo**
- Art. 30 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera**

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

- Art. 31 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva**
- Art. 32 - Obblighi assicurativi a carico dell'impresa**

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 33 - Variazione dei lavori

Art. 34 - Varianti per errori od omissioni progettuali

Art. 35 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 36 - Norme di sicurezza generali

Art. 37 - Sicurezza sul luogo di lavoro

Art. 38 - Piano di sicurezza e di coordinamento

Art. 39 - Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

Art. 40 - Piano operativo di sicurezza

Art. 41 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 42 - Subappalto

Art. 43 - Responsabilità in materia di subappalto

Art. 44 - Pagamento dei subappaltatori

CAPO 10- CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 45 - Accordo bonario

Art. 46 - Giudice ordinario

Art. 47 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

Art. 48 - Risoluzione del contratto, esecuzione d'ufficio dei lavori

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 49 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

Art. 50 - Termini per l'accertamento della regolare esecuzione

Art. 51 - Presa in consegna dei lavori ultimati per ciascuna fase

CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 52 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

Art. 53 - Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

Art. 54 - Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

Art. 55 - Custodia del cantiere

Art. 56 - Cartello di cantiere

Art. 57 - Spese contrattuali, imposte, tasse

Riferimenti normativi

D.P.R. 05 ottobre 2010 - Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici;
Art. 2087 c.c. relativo alla tutela delle condizioni di lavoro per quanto applicabile;
D.P.R. 27/04/1955, n. 547, Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
D.P.R. 07/01/1956, n. 164, Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni;
D.P.R. 19/03/1956, n. 303, Norme generali per l'igiene del lavoro;
Legge 05/03/1990, n. 46, Norme per la sicurezza degli impianti;
Legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche e integrazioni per quanto applicabile;
D.Lgs. 15/08/1991, n. 277, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro;
D.P.C.M. 1.3.1991 e successive modificazioni e integrazioni riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";
D.Lgs. 04/12/1992, n. 475, relativa ai dispositivi di protezione individuale;
D.Leg.vo 19/09/1994, n. 626, e smi riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e smi Legge quadro sull'inquinamento acustico;
D.Leg.vo. 14/08/1996, n. 493, concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro;
D.Leg.vo 81/2008, come modificato ed integrato dal D.Leg.vo 19 novembre 1999, n. 528, e smi, relativo a prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili;
D.M.LL.PP. 19/04/2000 n.145;
D.P.R. n. 34 del 2000 Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici;
D.P.R. n. 93 del 10 marzo 2004 Regolamento recante modifica al D.P.R. 34/2000 in materia di qualificazione degli esecutori di LL.PP.
D.P.R. 8 giugno 2001, n.327 e s.m.e i;
D.Lgs. 195/03 requisiti professionali per gli addetti e responsabili dei servizi di prevenzione e protezione;
D.P.R. 3 luglio 2003 n.222 e smi Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili;
D.Lgs. 8 luglio 2003 n. 235 requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori, per operazioni da eseguirsi in quota;
D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 "Decreto Biagi" e successive modifiche ed integrazioni;
D.M. 15 luglio 2003, n.388 regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale;
L.R. 18/02/2004 n.1 "Norme per l'attività edilizia";
L.R. 03/11/2004 n.21 "Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia;
L. n.311 del 31/12/2004 "Finanziaria 2005";
L. n.266 del 23/12/2005 "Finanziaria 2006"
L.R. 22/02/2005 n.11 "Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale";
D.Lgs. n. 163 del 12/04/06 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture";
Legge 12 luglio 2006, n. 228 Conversione del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173 Proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare e legislativa;
Legge 4 agosto 2006, n. 248 Conversione del decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223 Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale;
Decreto Legislativo 26.01.2006 n. 6 – Disposizioni correttive e integrative del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163;
Decreto Legislativo 31.07.2007 n. 113 – Disposizioni correttive e integrative del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163;

Legge 3 Agosto 2007, n. 123 – Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Le leggi, regolamenti e disposizioni vigenti o che fossero emanati durante l'esecuzione dei lavori, relativi alla tutela, sicurezza ed igiene del lavoro, alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, alla disoccupazione involontaria, l'invalidità e vecchiaia, alla tubercolosi ed altre malattie del genere, agli assegni familiari, alla assunzione della manodopera locale e, in generale, a tutte le prescrizioni relative alla assistenza, previdenza e provvidenza sociale e simili.

Tutte le leggi vigenti, decreti, regolamenti ed ordinanze emanate, per le rispettive competenze, dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli Enti preposti ed autorizzati nel settore delle costruzioni e degli impianti e materiali a queste relative che, comunque, possono interessare direttamente l'oggetto dell'appalto.

L'osservanza di tutte le norme richiamate dal presente articolo, sia esplicitamente sia indirettamente, si intende estesa a tutte le integrazioni e modificazioni fatte successivamente con leggi, decreti, regolamenti, disposizioni, ecc. anche se emanati in corso di esecuzione dell'opera appaltata.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
(art. 43 commi 2 e 3 art. 137 comma 1 lett. b)
art. 138 comma 2 e 3 del DPR 207/2010)

Oggetto dei lavori: APPALTO INTEGRATO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE DELL'OSPEDALE DI CITTA' DELLA PIEVE SITO IN VIA BEATO
GIACOMO VILLA

COMUNE: Città della Pieve

PROVINCIA: Perugia

Ente appaltante : Azienda USL Umbria 1, sede legale Via G. Guerra, 21, Perugia

		<i>Euro</i>
A)	Importo complessivo da contratto	€ 1 337 000,91
A1	Importo dei lavori al netto del ribasso	€ 1 180 146,91
A1.1	di cui Costi della Manodopera non soggetti a ribasso	€ 445 756,50
A1.2	di cui Spese generali della sicurezza non soggette a ribasso	€ 44 344,03
A1.3	di cui Lavori soggetti a ribasso	€ 1 364 899,47
A1.4	di cui Lavori al netto del ribasso	€ 690 046,38
A2	Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 47 000,00
	SOMMANO I LAVORI (a1+a2)	€ 1 227 146,91
A3	Progettazione Definitiva al netto del ribasso	€ 54 210,20
A4	Progettazione Esecutiva al netto del ribasso	€ 55 643,80
	SOMMANO LA PROGETTAZIONE (a3+a4)	€ 109 854,00
B)	Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 1 262 999,09
3)	Totale progetto	€ 2 600 000,00

IL PROGETTISTA: Arch. Giovanni Orsoni

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Fabio Pagliaccia

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art.1 – Oggetto dell'appalto

Descrizione dell'area

Il progetto di riqualificazione interessa lo stabilimento ospedaliero di Città della Pieve di proprietà dell'Azienda USL Umbria 1, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Città della Pieve al foglio 57 particelle n. 121 e 124, oltre alla struttura destinata a centro di salute individuata al foglio 57 particella 394 e nel vigente P.R.G. ricade all'interno della zona "Spu". Il fabbricato è vincolato in quanto di interesse storico - artistico e monumentale ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs n.42 del 2004, inoltre sull'area ricade il vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136 e 142 del D.Lgs n.42 del 2004.

Gli interventi proposti sono la risposta al progetto di riqualificazione dell'assistenza sanitaria dell'ambito distrettuale del Trasimeno a seguito del processo dei servizi della USL Umbria 1, necessari al fine di garantire le risposte sanitarie appropriate, in base alla D.G.R. n.808 del 30/06/2014.

Descrizione dell'edificio allo stato attuale

Il complesso edilizio è costituito da due corpi di fabbrica, denominati convenzionalmente **edificio principale** e **centro di salute** che rispettivamente si sviluppano su cinque e due livelli, in parte a livello seminterrato.

a. Edificio Principale

Nel secondo piano seminterrato trovano posto gli spogliatoi (uomini e donne) ed i locali tecnici.

Nel primo piano seminterrato si trovano l'ingresso-attesa, la portineria, il cup, gli ambulatori medici, il servizio di diagnostica, la cucina ed i locali rigenerazione pasti.

Al piano terreno è presente l'ospedale di comunità, il Centro DAI, il Pronto Soccorso ed il Laboratorio d'Analisi.

Il piano primo è occupato dal reparto di Oncologia, la degenza di Medicina, il Blocco Operatorio, ed il centro Ictus.

Nel piano secondo sono collocati gli studi medici.

b. Centro salute

Nel piano primo seminterrato si trovano gli ambulatori di medicina generale, la palestra ed i locali macchine. Il piano terra è costituito da ambulatori medici.

Descrizione del progetto

a. Edificio Principale-piano secondo seminterrato

Percorsi

Nulla varia a livello di percorsi e di accesso all'area.

Aree funzionali

Le destinazioni d'uso non variano, si confermano pertanto il locale lavanderia con piccole modifiche e si inserisce un deposito e gli spogliatoi che richiedono solo una riorganizzazione distributiva con l'inserimento di servizi igienici accessibili a portatori di handicap.

a. Edificio Principale-piano primo seminterrato

Percorsi

Nulla varia a livello di percorsi interni e di accesso all'area.

Viene inserita una scala di emergenza che si sviluppa su tre livelli a partire dal primo piano seminterrato, in corrispondenza del poliambulatorio, fino al primo piano.

Una ulteriore scala di sicurezza viene prevista a servizio della cucina riabilitativa e zona pranzo.

Aree funzionali

Vengono riorganizzate le unità spaziali esistenti del poliambulatorio ricavando n° 8 ambulatori medici e due servizi igienici per il personale.

Viene inoltre rivista l'area CUP, che si affaccia sull'atrio, che viene dotata di un *back-office*.

b. Edificio Principale-piano terra

Percorsi

Nulla varia a livello di percorsi interni e di accesso all'area.

Viene inserita una scala di emergenza che si sviluppa su tre livelli a partire dal primo piano seminterrato, a questo piano presente in corrispondenza della riabilitazione estensiva.

Aree funzionali

Vengono riorganizzate le unità spaziali esistenti dell' **ospedale di comunità** in area per la **riabilitazione estensiva** per un totale di 20 p.l., modificando i servizi igienici, ora accessibili a portatori di handicap.

Nell'area dell' **ex centro DAI** vengono predisposti, oltre a due camere di degenza, un locale per il **coordinatore infermieristico** e di **fisioterapia**.

In particolare viene modificato l'atrio in soggiorno e vengono previsti due locali per le attività motorie.

In prosecuzione dello stesso corridoio viene previsto il **centro Odontoiatrico** capace di due ambulatori, un locale di sterilizzazione e locali di supporto quali servizi igienici per il personale, il front-office di accettazione e l'archivio.

La zona attualmente occupata dal Pronto Soccorso viene riorganizzata in **Primo Soccorso** con postazione 118, ambulatori di primo soccorso e di continuità assistenziale, locali di supporto e servizi igienici per il personale e gli utenti.

Completano la riorganizzazione dell'area sale relax funzionali ai servizi di 118 e continuità assistenziale e uno studio medico.

Il **Centro di Raccolta Sangue** completa la riorganizzazione dell'area con locali di accettazione, ambulatorio, sala donazioni e relativa attesa, sala ristoro, servizi igienici e locali di supporto (depositi).

C. Edificio Principale-piano primo

Percorsi

Nulla varia a livello di percorsi interni e di accesso all'area.

Viene inserita una scala di emergenza che si sviluppa su tre livelli a partire dal primo piano seminterrato, a questo piano presente in corrispondenza del nuovo Centro DAI ricollocato dal piano sottostante.

Aree funzionali

A questo piano vengono **modificate le esistenti aree funzionali** eliminando il Centro ICTUS, il reparto di medicina e il servizio di Oncologia.

In **sostituzione** del servizio di **Oncologia** l'area viene rifunzionalizzata in **Centro DAI** capace di 14 p.l. in camere dotate di servizi igienici accessibili a portatori di handicap; completano la riorganizzazione un soggiorno di attività riabilitativa, sala colloqui, servizi igienici per il personale

e gli utenti, locale infermieri e per il coordinatore infermieristico,, ambulatori e locali di supporto quali la tisaneria e depositi vari.

In **sostituzione** delle **degenze di medicina** viene prevista una **RSA** (Residenza Sanitaria Assistita) per un totale non superiore a 16/20 p.l. dotate di servizi igienici accessibili a persone disabili. La riorganizzazione e rifunionalizzazione dell'area prevede la realizzazione di una sala da pranzo con soggiorno e locali per il personale sanitario, quali un locale infermieri, un ambulatorio medico e vari depositi oltre ai servizi igienici per il personale.

La **rifunionalizzazione** del piano prevede l'**inserimento** del servizio di **Chirurgia Ambulatoriale** modificando le attuali sale operatorie in ambulatorio chirurgico e locale di osservazione post-intervento.

Viene prevista inoltre una sala di **endoscopia** e relativa stanza di osservazione post-intervento e locali di supporto relativi.

Completano la riorganizzazione dell'area un ambulatorio, un locale per gli infermieri e un locale relax per il personale e relativi servizi igienici.

d. Centro di Salute-Piano Primo sottostrada

Percorsi

Nulla varia a livello di percorsi interni e di accesso all'area.

Aree funzionali

A questo livello si interviene limitatamente all'area della palestra che viene rifunionalizzata ricavando una sala di attesa un nuovo ambulatorio di medicina generale ed un deposito.

e. Centro di Salute-Piano Terra

Percorsi

Nulla varia a livello di percorsi interni e di accesso all'area, salvo la realizzazione di una nuova uscita di sicurezza utilizzando le due attuali aperture finestrate modificate in un serramento porta.

Aree funzionali

A questo livello si interviene limitatamente all'area della palestra che viene rifunionalizzata ricavando una sala di attesa un nuovo ambulatorio di medicina generale ed un deposito.

Piano Primo Sottostrada: il progetto prevede la ridistribuzione degli spazi allo stato attuale destinati a palestra, al fine di ricavare i locali da destinare a sala attesa, un nuovo ambulatorio di medici di medicina generale ed un deposito.

Piano Terra: verrà realizzata una nuova uscita di sicurezza, per migliorare le vie di esodo. La nuova uscita di sicurezza verrà realizzata al posto delle finestre, ovvero verranno sparapettate le finestre allo stato attuale.

Interventi strutturali dell'edificio principale

Le linee guida che hanno ispirato la progettazione del vano scala di emergenza che si sviluppa su tre livelli a partire dal primo piano seminterrato, si fondano su due esigenze che hanno caratterizzato le scelte operate:

- Interferenza con le strutture esistenti

La necessità di utilizzare la struttura anche per alloggiare i sistemi impiantistici di climatizzazione ha richiesto una attenta valutazione dei sistemi costruttivi.

Peraltro l'accostamento alla fabbrica esistente, la cui resistenza al sisma è demandata essenzialmente alla struttura muraria, ha confermato la scelta della realizzazione indipendente della nuova struttura, per avere un riscontro di chiarezza nella risposta sismica delle due differenti tipologie strutturali che caratterizzano i due corpi sismo resistenti.

A tal fine la scelta della tipologia strutturale della parte in ampliamento è caduta su un sistema misto intelaiato con strutture in elevazione in c.a. ed orizzontamenti in acciaio.

- Armonizzazione con i fabbricati esistenti

La soluzione adottata permette di aderire alle richieste della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici in tema di materiali e relative superfici di finizione.

Viene adottata a tal fine una sovrastruttura di tamponamento murario che ben si omogenizza con gli elementi strutturali in c.a. per quanto riguarda le strutture in elevazione e le strutture orizzontali in acciaio. e consente le finizioni richieste per le superfici esterne.

Interventi impiantistici dell'edificio principale e del Centro Salute

a) Impianto di Ventilazione Meccanica

Considerate le condizioni al contorno degli edifici e delle loro tipologie edili, la scelta progettuale è caduta su una tipologia di impianto che fosse il meno invasivo possibile e pertanto costituito da macchine ognuna dedicata a specifiche aree.

L'impianto, ad aria primaria con recupero di calore (sensibile e latente), prevede uno scambio termico a flussi incrociati in controcorrente fra aria in espulsione ed aria di immissione capace di un recupero del calore sensibile di circa il 75%.

La rete di distribuzione è prevista, per quanto riguarda le dorsali, in canali preisolati antimicrobici e per le diramazioni periferiche in condotti flessibili.

Il sistema di ventilazione e aerazione proposto è in grado di recuperare il calore dall'aria viziata estratta dai locali per riscaldare l'aria pulita in ingresso fino al raggiungimento della temperatura voluta, eliminando l'aria viziata ed immettendo aria fresca dall'esterno per riportare un corretto livello di umidità nei locali. L'impianto è dotato inoltre di filtri antipolvere.

Un sistema siffatto consente un risparmio energetico notevole.

L'impianto è inoltre dotato di filtri antipolvere a maglia F7 per rimuovere polvere, inquinamento e odori dall'aria.

In relazione alle esigenze di ricambio delle varie zone sono previste macchine da 350 mc/h a 2000 mc/h; e lungo la rete di distribuzione vengono installate serrande tagliafuoco per delimitare i vari compartimenti con specifiche caratteristiche REI.

b) Impianto di Raffrescamento

L'intervento proposto, prevede la realizzazione di un impianto di condizionamento dell'aria con sistema in pompa di calore a volume di refrigerante variabile.

L'impianto consiste nell'installazione delle unità esterne in pompa di calore posizionate in copertura, ed unità interne a parete, a cassetta, e canalizzate poste all'interno del controsoffitto ribassato realizzato all'interno dei locali serviti.

Il sistema prevede un pannello di controllo per la gestione della temperatura dell'intero impianto e di un comando a filo per la gestione della temperatura all'interno dei locali.

Il sistema è costituito da unità autosufficienti che svolgono in senso generale le funzioni di produzione, distribuzione, erogazione e regolazione, e garantiscono un corretto funzionamento con temperatura dell'aria esterna fino a -20°C.

c) Impianto gas medicali

Edificio Principale

Viene prevista la rete di distribuzione nell'OBI derivata da quanto esistente nel Pronto Soccorso e l'integrazione di gruppi prese – Ossigeno e Vuoto – nei nuovi ambulatori, compresi quelli di Radiologia, nelle camere di Chirurgia in ampliamento, nell'area di Emodialisi e nel servizio di Chirurgia Ambulatoriale.

Centro Salute

Viene proposta la predisposizione dei gruppi prese – Ossigeno e Vuoto – nell'area Laboratori e la nuova rete secondaria a servizio delle degenze al primo piano.

d) Impianti elettrici e speciali

I criteri utilizzati nella progettazione degli impianti in oggetto ha seguito il principio della prestazione in termini di:

- Comfort : particolare attenzione è stata data alle prescrizioni relative all'illuminazione artificiale sui luoghi di lavoro (UNI 12464-1) privilegiando livelli di luminosità omogeni e limitando effetti di abbagliamento e distorsione visiva dei colori.
- Affidabilità :I cavi elettrici ed EVAC previsti in progettazione sono di tipo non propogante l'incendio e di ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi. In modo analogo le tubazioni in vista e sottotraccia sono del tipo *free-halogen*. L'impianto EVAC di diffusione sonora dei messaggi di allarme garantisce la diffusione in automatico.
- Sicurezza elettrica: La protezione contro i contatti indiretti è garantita da interruttori differenziali ad alta sensibilità in classe A.
- Sicurezza batteriologica: Tutti i componenti elettrici installati al di sotto di un'altezza di 2,5 m sono previsti del tipo antibatterico. Le varie utenze elettriche (frutti) sono del tipo antibatterico.
- Sicurezza antincendio: Viene previsto l'ampliamento dell'impianto di rilevazione incendi esistente ed un sistema di allarme vocale per la diffusione di messaggi in emergenza (EVAC).
- Risparmio energetico: Gli apparecchi illuminanti sono del tipo a LED e nei locali ove è prevista la presenza discontinua di persone sono presenti sensori di presenza e di luminosità che regoleranno l'accessione e lo spegnimento in rapporto alla presenza di persone ed alla luminosità dovuta alla luce naturale.
- Manutenibilità: gli apparecchi illuminanti di tipo LED garantiscono una limitata manutenibilità con durata di vita fino a 80 000h.

Sicurezza antincendio

Il progetto di sicurezza antincendio oltre all'organizzazione dei flussi di esodo nell'ambito della ridefinizione delle vie di uscita ha dato particolare attenzione all'uso di materiali con un appropriato comportamento al fuoco.

Riguardo alle vie di esodo si è prevista una scala interna di tipo protetto ed una scala esterna ambedue di nuova realizzazione.

Particolare attenzione è stata rivolta alla scelta dei materiali per la realizzazione di compartimenti EI e/o REI e per la realizzazione delle vie di fuga (corridoi interni, disimpegni, atri, ecc.) nei quali si è utilizzati materiali di classe A1 in ragione di una percentuale superiore al 50%.

Sistemazioni esterne

L'intervento progettuale è limitato alla **sistemazione del terreno** in corrispondenza della **scala di emergenza** prevista nell' **Edificio Principale** che si sviluppa su tre livelli a partire dal primo piano seminterrato, in corrispondenza del poliambulatorio, fino al primo piano, con la sistemazione del muretto esistente.

Tipologia delle lavorazioni utilizzate

In un intervento di rifunzionalizzazione di un edificio esistente e di adeguamento normativo quale questo in oggetto, le tipologie di lavorazione e gli interventi si rivelano spesso molto complessi e di delicato intervento.

Significativi sono gli interventi strutturali per la realizzazione del blocco scale esterne di sicurezza che collega il piano primo seminterrato al piano primo di riferimento del complesso ospedaliero in cui l'uso prevede un utilizzo non comune benché sperimentate con successo in altre occasioni.

Non in ultimo la trasformazione di un balcone a un elemento *bow-window* di maggior peso, richiedono una cautela ed uno sviluppo "osservazionale" della progettazione (v. NTC 2008) per

poter operare in sicurezza ed assicurare una reale economia di intervento altrimenti funestata da imprevisti che ne inficiano gli stessi obiettivi economici e di sicurezza.

L'introduzione di nuovi materiali in un edificio siffatto richiede una notevole accuratezza per poter conseguire quelle caratteristiche prestazionali richieste dalla normativa di ogni settore giustamente sempre più esigente.

Pertanto la scelta delle lavorazioni da mettere in atto e l'introduzione di materiali spesso non compatibili con le caratteristiche originarie dell'edificio esistente assume una rilevanza decisionale ed operativa di non poco conto.

Anche la stessa stratigrafia di tamponamento della scala di sicurezza e del *bow-window* che devono soddisfare le esigenze di un edificio tutelato dalla Soprintendenza ed al tempo stesso le esigenze termo-acustiche richieste dalla normativa vigente in tema di efficienza energetica ha richiesto una valutazione non solo tecnica ma di valutazione formale per omogeneizzare i nuovi manufatti alle fabbriche esistenti.

Le lavorazioni di finitura degli interni, pareti in gesso-fibra rivestito, pavimenti e rivestimenti murari resilienti, sebbene meno problematiche in termini di definizione, hanno tuttavia richiesto in previsione della fase operativa, quell'attenzione particolare dovuta quando si introducono elementi estranei alla natura ed all'epoca del fabbricato originario.

Impostazioni delle fasi di cantiere

Al fine di garantire un regolare svolgimento dei servizi sanitari durante l'esecuzione dei lavori, che non potranno comportare in alcun modo l'interruzione delle attività e con le condizioni che l'appalto ha una durata massima di 350 giorni naturali e consecutivi.

Inoltre con l'intento di dismettere gradualmente i seguenti servizi sanitari la cantierizzazione è stata strutturata con le seguenti fasi:

- Fase 1 = allestimento dell'area di cantiere;
- Fase 2 = lavori per la sistemazione del CUP e Back-Office;
- Fase 3 = lavori di demolizioni del Centro Riabilitazione Estensiva;
- Fase 4 = lavori di demolizione del Centro Day;
- Fase 5 = lavori del nuovo servizio R.S.A. escluse le finiture;
- Fase 6 = lavori per la sistemazione del CUP e Back-Office;
- Fase 7 = lavori per la realizzazione della scala esterna;
- Fase 8 = lavori per la riorganizzazione del del Centro Day;
- Fase 9 = lavori per la realizzazione del Centro Riabilitazione Estensiva;
- Fase 10 = lavori per la riorganizzazione del Centro Chirurgico Ambulatoriale;
- Fase 11 = lavori di finitura del servizio R.S.A.;
- Fase 12 = lavori per la riorganizzazione del Centro Raccolta Sangue;
- Fase 13 = lavori del Centro Riabilitazione Estensiva, Centro Odontoiatrico e Centro Salute;
- Fase 14 = pulizia generale e smantellamento cantiere.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto definitivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

Art.2 - Ammontare dell'appalto

1. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito come segue:

Num.	Categoria	A corpo
A	Importo Complessivo Contratto (A1+A2+A3+A4)	1 337 000,91 €
A1	Importo dei Lavori	1 180 146,91 €
A1.1	Costi della manodopera non soggetti a ribasso	445 756,50 €
A1.2	Spese generali della sicurezza non soggette a ribasso	44 344,03 €
A1.3	Lavori soggetti a ribasso	1 364 899,47 €
A1.4	Lavori al netto del ribasso	690 046,38 €
A2	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	47 000,00 €
	Sommano i Lavori (A1+A2)	1 227 146,91 €
A3	Progettazione Definitiva al netto del ribasso	54 210,20 €
A4	Progettazione Esecutiva al netto del ribasso	55 643,80 €
	Sommano la progettazione (A3+A4)	109 854,00 €
B	Somme a disposizione dell'amministrazione	1 262 999,09 €
	Importo complessivo (A+B)	2 600 000,00 €

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 1, lettera A) al quale è stato applicato il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, ed aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, sopra definito al comma 1, lettera A1.2) e A2), e della somma dell'incidenza della manodopera comma 1, lettera A1.1) non soggetto ad alcun ribasso, di cui al combinato disposto al comma 3 dell'articolo 131 del D.Lgs 163/2006 e D.Lgs 81/2008, oltre che degli importi della progettazione definitiva ed esecutiva, al quale è stato applicato il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, di cui al comma 1, lettera A3) ed A4).

Art.3 - Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato interamente "a corpo".
2. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco.
3. I prezzi contrattuali sono vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 132 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i..
4. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo 2, comma 1, lettera A), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere (L.626/94 e D.Lgs 81/2008) di cui all'articolo 2, comma 1, lettera A1.2) e A2), costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali.

Art.4 - Categoria prevalente, categorie subappaltabili

1. Ai sensi dell'articolo 60 del regolamento approvato con del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e in conformità all'allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella **categoria prevalente OG2** e nella **categoria a qualificazione obbligatoria OG11**, come risultante dal seguente prospetto:

DESCRIZIONE	CAT.	CLASS.	IMPORTO NETTO	%
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	OG 2	III	674 715,00 €	Subappaltabile 30%

Impianti tecnologici	OG 11	III	505 431,91 €	Subappaltabile 30%
----------------------	-------	-----	--------------	--------------------

Ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs 163/2006, si rammenta che i lavori compresi nella categoria prevalente sono subappaltabili entro il limite del 30%. Ai sensi dell'art. 37, comma 11, del D.Lgs 163/2006, si rammenta che i lavori di notevole contenuto tecnologico (OG11) di valore superiore al 15% dell'importo totale dei lavori – così come nella specifica fattispecie – sono subappaltabili entro il limite del 30%.

Art.5 - Gruppi di lavorazioni, categorie contabili

1. I gruppi di lavorazioni di cui all'articolo 132, comma 3, del D.Lgs n. 163/2006, all'articolo 45, commi 6, 7 e 8, e all'articolo 159 del regolamento generale, all'articolo 10, comma 6, del capitolato generale d'appalto e all'articolo 33 del presente capitolato, sono indicati nella tabella riportata all'Art. 23 del presente Capitolato Speciale di Appalto.

CAPO 2- DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 - Interpretazione del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 137, comma 1, del D.P.R. 207/2010, ancorché non materialmente allegati:
 - a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 nelle parti non espressamente disapplicate;
 - b) il presente capitolato speciale d'appalto;
 - c) tutti gli elaborati grafici progettuali e le relazioni approvate dalla Stazione Appaltante;
 - d) l'elenco dei prezzi unitari risultanti dall'offerta del concorrente;
 - e) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento;
 - f) il Piano Operativo di Sicurezza;
 - g) il Cronoprogramma;
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - a) la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
 - b) il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 s.m.i.

- c) il regolamento generale approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 per quanto applicabile;
 - d) il decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni;
 - e) il regolamento approvato con D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
- a) il computo metrico ed il computo metrico estimativo;
 - b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie, ancorché inserite e integranti il presente capitolato; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 132 del D.Lgs n. 163/2006;
 - c) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato;

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Ai sensi dell'articolo 106 comma 3, del DPR 207/2010, l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 9 - Fallimento dell'appaltatore

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 140 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.
2. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'articolo 37 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.

Art. 10 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente capitolato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle

attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.

Art. 12 - Convenzioni europee in materia di valuta e termini

1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.
2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente capitolato d'oneri, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.
2. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Data la tipologia dei lavori, la consegna dei lavori avverrà in più fasi successive per la realizzazione frazionata delle lavorazioni. Per ogni fase realizzativa di attività di cantiere verrà redatto specifico verbale di consegna con l'assegnazione dei relativi tempi.

4. Anche nell'ambito delle consegne per fasi, è facoltà della Stazione Appaltante, per qualsiasi causa o impedimento, disporre la consegna anche in tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.
5. Qualora la consegna dei lavori avvenga in tempi successivi, in maniera frazionata, la data legale di consegna e inizio degli stessi sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale. In caso di consegna parziale, l'Appaltatore è tenuto a predisporre il programma operativo dei lavori, in modo da prevedere l'esecuzione prioritaria dei lavori nell'ambito delle zone disponibili e ad indicare, nello stesso programma, la durata delle opere ricadenti nelle zone non consegnate e, di conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza contrattuale, tali zone debbano essere consegnate. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applicherà la disciplina dell'art. 158 del Regolamento approvato con D.P.R. del 05 ottobre 2010, n. 207.
6. Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei lavori indicato dal programma operativo dei lavori redatto dall'Appaltatore e approvato dal Direttore dei Lavori, non si dà luogo a spostamenti del termine ultimo contrattuale; in caso contrario, la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata in funzione dei giorni necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma operativo suddetto, indipendentemente dall'ammontare del ritardo verificatosi nell'ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del programma operativo di esecuzione dei lavori.
6. Nel caso di consegna parziale, trascorso il termine massimo risultante dal programma di esecuzione dei lavori di cui al comma precedente senza che si sia provveduto, da parte dell'Amministrazione appaltante, alla consegna delle zone disponibili, l'Appaltatore potrà chiedere formalmente di recedere dall'esecuzione delle sole opere ricadenti nelle aree suddette. Nel caso in cui l'Appaltatore non ritenga di avanzare richiesta di recesso per propria autonoma valutazione di convenienza, non avrà diritto ad alcun maggiore compenso o indennizzo, per il ritardo nella consegna, rispetto a quello negozialmente convenuto.
7. Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell'Appaltatore procedere all'impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nell'installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere alla norme di cui D.Lgs 81/2008 e s.m.i., nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione attuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e della attrezzature di cantiere.
8. L'Impresa appaltatrice è tenuta, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli poi attenendosi al programma operativo di esecuzione da essa redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti paragrafi.
9. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, I termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
10. In considerazione della esecuzione delle opere per fasi successive, qualora la stazione appaltante non sia nelle condizioni di rispettare le tempistiche previste per i traslochi, individuati in giorni 15 compresi tra l'ultimazione di una fase lavorativa di cantiere e la consegna della successiva, l'impresa avrà il diritto ad una sospensione dei lavori.
11. Il periodo di 15 giorni previsti per consentire il passaggio tra le fasi lavorative rappresenta un termine massimo che può essere ridotto qualora ne sussistano i presupposti ad esclusiva e

completa discrezionalità della stazione appaltante, senza che al riguardo l'appaltatore possa sollevare eccezioni e pretese di sorta. Il periodo di 15 giorni intercorsi tra le fasi lavorative non costituiscono sospensione dei lavori, non sono considerati nel tempo utile per l'ultimazione degli stessi e non danno diritto all'appaltatore ad ottenere compensi, risarcimenti ed indennizzi di sorta.

12. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **350 (TRECENTOCINQUANTA)** naturali e consecutivi, quale somma delle varie fasi dell'attività di cantiere. Nel tempo utile per l'esecuzione dei lavori non va considerato il tempo necessario per effettuare i traslochi al fine di consentire il passaggio tra le successive fasi lavorative.
2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e del normale andamento stagionale sfavorevole.
3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 15 - Proroghe

1. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo 39, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all'articolo 39, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.
5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 39, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.
7. Trova altresì applicazione l'articolo 159 del DPR 207/2010.

Art. 16 - Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.Lgs n.163/2006); per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all'appaltatore.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
 - a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
 - b) l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
 - c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
4. Qualora l'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, ovvero apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'articolo 165 del regolamento generale.
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.
6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.
8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 19. Trovano applicazione gli artt. 158 del Regolamento Generale approvato con DPR 207/10.

Art. 17 - Sospensioni ordinate dal R.U.P.

1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.

3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell'articolo 41, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 39, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Trovano applicazione gli artt. 158 e 159 del Regolamento Generale approvato con DPR 207/10.

Art. 18 - Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale ai sensi dell'art. 145 del Regolamento emanato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, come di seguito indicata:
1 per 1000 dell'ammontare netto contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna di ogni singola fase;
 - b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
 - c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
 - d) nella ultimazione dei lavori per ogni singola fase.
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti il termine di ultimazione dei lavori della singola fase.
4. La penale di cui al comma 2, lettera b), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. La penale di cui al comma 2, lettera d) è maggiorata degli eventuali oneri sostenuti dalla stazione appaltante per rifondere gli inquilini dei costi dagli stessi sostenuti per la mancata riconsegna degli alloggi nei tempi previsti, fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno degli stessi subito.
6. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
7. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 21, in materia di risoluzione del contratto.
8. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi, ivi compreso l'eventuale perdita del finanziamento concesso per i lavori oggetto dell'appalto.

Art. 19 - Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla

propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione oltreché con le eventuali scadenze differenziate e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore dovrà essere modificato o integrato dallo stesso, mediante disposizioni della stazione appaltante o del direttore dei lavori tramite ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
 - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
 - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza al D.Lgs 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 20 - Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
 - f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

- g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 36-bis, comma 1, della Legge 4 agosto 2006, n. 248.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all'articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 18, né per l'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 21.

Art. 21 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori o delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fidejussoria.

In particolare la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 626/94 e succ. modif. ed integrazioni ed al D.Lgs 81/2008 e s m i, ovvero ai contenuti dei piani di sicurezza e coordinamento e/o alle prescrizioni e disposizioni impartite dal CSE o dal RUP su segnalazione del Coordinatore;
- l) su proposta effettuata dal Coordinatore in applicazione dei dettami di cui al D.Lgs 81/2008 come modificato dal D.Lgs. 528/99;

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

- a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
- b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
 - 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 22 - Anticipazione

Per il corrispettivo relativo ai lavori (opere edili ed impiantistiche), troverà applicazione la previsione introdotta dall'art. 26-ter della L. 9 agosto 2013, n. 98 e s.m.i., in ordine alla

corresponsione di un'anticipazione, con le modalità e tempi prescritti dagli artt. 124, commi 1 e 2, 140, commi 2 e 3, del DPR 207/2010.

L'anticipazione sarà recuperata operando trattenute sulle successive rate di acconto e, comunque, entro l'arco temporale previsto dal medesimo art. 26-ter della L. 9 agosto 2013, n. 98 e s.m.i..

Art. 23 - Pagamenti in acconto

1. Il pagamento della prima rata di acconto del corrispettivo, relativo alla redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, è effettuato entro trenta giorni dalla consegna dei lavori (art. 168, comma 6, DPR 207/2010). Nel caso in cui la consegna dei lavori intervenga in via d'urgenza, il pagamento della progettazione definitiva ed esecutiva, viene effettuata entro trenta giorni dalla data di approvazione del progetto esecutivo.
2. I pagamenti delle rate di acconto (opere edili ed impiantistiche) avverranno mediante S.A.L., quando il credito dell'Appaltatore per i lavori svolti al netto del ribasso d'asta comprensivo della quota relativa al costo della manodopera, agli oneri della sicurezza e dei costi della sicurezza raggiunga l'importo minimo netto di € 150.000,00 fino al raggiungimento del 90% dell'importo contrattuale. Il restante 10% all'emissione del certificato di collaudo dell'opera.
I gruppi di lavorazioni, ai fini della contabilità, sono indicati nella tabella sotto riportata:

GRUPPI DI LAVORAZIONI – CATEGORIE CONTABILI						
Ai fini della contabilità e delle varianti in corso d’opera						
n.	Descrizione dei gruppi (e sottogruppi) di lavori				In Euro	In %
01	OPERE EDILI				674'715,00	57,172%
	01	Scala emergenza a servizio del piano Primo seminterrato, Terra e Primo dello stabilimento Ospedaliero		69'441,75	5,884%	
		01	Scala emergenza a servizio del piano Primo seminterrato, Terra e Primo dello stabilimento Ospedaliero	69'441,75	5,884%	
	02	Scala emergenza a servizio della cucina-pranzo riabilitativa dello Stabilimento Ospedaliero		15'243,64	1,292%	
		02	Scala emergenza a servizio della cucina-pranzo riabilitativa dello Stabilimento Ospedaliero	15'243,64	1,292%	
	03	Lavori di ristrutturazione interni		560'585,51	47,501%	
		03	Lavori di ristrutturazione interni Piano Secondo seminterrato	51'175,27	4,336%	
		04	Lavori di ristrutturazione interni Piano Primo sottostrada, Poliambulatorio e centro unico prenotazioni	49'100,69	4,161%	
		05	Lavori di ristrutturazione interni Piano Pirmo sottostrada, Servizio di diagnostica	8'484,42	0,719%	
		06	Lavori di ristrutturazione interni Piano Pirmo sottostrada, zona cucina riabilatativa e rigenerazione pasti	17'218,77	1,459%	
		07	Lavori di ristrutturazione interni Piano Pirmo sottostrada, areazione locali compartimentati	14'069,84	1,192%	
		08	Lavori di ristrutturazione interni Piano Terra, riabilitazione estensiva	91'801,44	7,779%	
		09	Lavori di ristrutturazione interni Piano Terra, centro odontoiatrico	19'650,67	1,665%	
		10	Lavori di ristrutturazione interni Piano Terra, primo soccorso zona magazzini	11'091,08	0,940%	
		11	Lavori di ristrutturazione interni Piano Terra, centro raccolta sangue	13'205,84	1,119%	
		12	Lavori di ristrutturazione interni Piano Terra, areazione locali compartimentati	9'050,96	0,767%	
		13	Lavori di ristrutturazione interni Piano Primo, centro DAI	156'149,25	13,231%	
		14	Lavori di ristrutturazione interni Piano Primo, chirurgia ambulatoriale	33'326,45	2,824%	

		15	Lavori di ristrutturazione interni Piano Primo, residenza sanitaria assistita e vano scala	56'606,21	4,797%		
		16	Lavori di ristrutturazione interni Piano Secondo	29'654,62	2,513%		
	04	Centro Salute, ristrutturazione e adeguamento marciapiedi da destinare a via di fuga		29'444,10	2,495%		
		17	Centro Salute, ristrutturazione Piano Sottostrada	17'202,32	1,458%		
		18	Centro Salute, ristrutturazione Piano Terra	4'036,74	0,342%		
		19	Centro Salute, adeguamento marciapiedi da destinare a via di fuga	8'205,04	0,695%		
02	IMPIANTI MECCANICI					293'905,97	24,904%
	05	Idrico antincendio		30'877,78	2,616%		
		20	Idrico antincendio	30'877,78	2,616%		
	06	Integrazione Impianto riscaldamento esistente		37'035,90	3,138%		
		21	Integrazione Impianto riscaldamento esistente	37'035,90	3,138%		
	07	Impianti bagni		1'319,04	0,112%		
		22	Impianti bagni	1'319,04	0,112%		
	08	Impianto di raffrescamento		90'150,70	7,639%		
		23	Impianto di raffrescamento	90'150,70	7,639%		
	09	Impianto ricambio d'aria		37'199,88	3,152%		
		24	Impianto ricambio d'aria	37'199,88	3,152%		
	10	Gas medicali Stabilimento Ospedaliero		82'229,31	6,968%		
		25	Gas medicali Stabilimento Ospedaliero - piano seminterrato poliambulatori	7'807,51	0,662%		
		26	Gas medicali Stabilimento Ospedaliero - piano seminterrato diagnostica per immagini	11'075,68	0,939%		
		27	Gas medicali Stabilimento Ospedaliero - piano terra riabilitazione intensiva	10'568,21	0,895%		
		28	Gas medicali Stabilimento Ospedaliero - piano terra riabilitazione intensiva - odontoiatrico	8'670,85	0,735%		
		29	Gas medicali Stabilimento Ospedaliero - piano terra pronto soccorso	7'529,05	0,638%		
		30	Gas medicali Stabilimento Ospedaliero - piano primo centro DAI	9'639,07	0,817%		
		31	Gas medicali Stabilimento Ospedaliero - piano primo chirurgia ambulatoriale	16'210,29	1,374%		
		32	Gas medicali Stabilimento Ospedaliero - piano primo RSA	10'728,65	0,909%		
	11	Gas medicali Casa della Salute		15'093,36	1,279%		
		33	Gas medicali Casa della Salute - piano sottostrada	6'531,39	0,553%		
		34	Gas medicali Casa della Salute - piano terra	8'561,97	0,726%		
03	IMPIANTI ELETTRICI					211'525,94	17,924%
	12	Impianto elettrico, trasmissione dati e rilevazione fumi Stabilimento Ospedaliero		177'811,01	15,067%		
		35	Impianto elettrico, trasmissione dati e rilevazione fumi Stabilimento Ospedaliero	177'811,01	15,067%		
	13	Impianto elettrico Casa della Salute		1'781,59	0,151%		
		36	Impianto elettrico Casa della Salute	1'781,59	0,151%		
	14	Impianto rilevazione fumi Casa della Salute		6'785,40	0,575%		
		37	Impianto rilevazione fumi Casa della Salute	6'785,40	0,575%		
	15	Impianto di diffusione sonora evacuazione incendio (EVAC)		25'147,94	2,131%		
		38	Impianto di diffusione sonora evacuazione incendio (EVAC)	25'147,94	2,131%		
A	TOTALE IMPORTO ESECUZIONE LAVORI					1'180'146,91	100,000%
B	COSTI PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA					47'000,00	
TOTALE APPALTO					1'227'146,91		

3. Ai fini della determinazione dell'importo del certificato di pagamento (da emettere entro 30 giorni dal ricevimento del SAL, l'importo si ottiene sommando:

- l'importo dei lavori al netto della manodopera e degli oneri, depurato del ribasso d'asta;
- il costo della manodopera relativo alle lavorazioni effettuate non soggetto a ribasso;
- il costo degli oneri della sicurezza non soggetto a ribasso determinato applicando all'importo

del SAL la percentuale individuata in fase di progettazione;

d) i costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

In particolare, la determinazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ai fini dell'emissione del certificato di pagamento dell'ultimo SAL, avviene sulla base della rendicontazione effettuata dall'Appaltatore, comprovata da documenti giustificativi della spesa sostenuta, e verificata dal direttore dei lavori con l'ausilio del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione applicando l'elenco prezzi di cui alla DGR 596/2011. Qualora tale importo risulti inferiore a quello determinato ai fini della gara, sulla differenza verrà applicato il ribasso offerto in sede di gara.

3. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del DPR 207/2010, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale e comunque al netto delle ritenute previste dalla normativa vigente.
4. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura.
5. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 141 del dpr 207/2010, il quale deve esplicitare il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 3, con l'indicazione della data di emissione.
6. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
7. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
8. In deroga alla previsione del comma 1, può essere emesso comunque uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1 alla fine di ogni fase prevista contrattualmente, purché l'importo complessivo dei lavori eseguiti non superi il 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale.
9. Ai sensi dell'articolo 6, del DPR 207/2010 il pagamento degli stati avanzamento lavori è subordinato all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, nonché della congruità della incidenza della mano d'opera, relativa allo specifico contratto affidato.

Art. 24 - Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo è pagata entro 60 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fidejussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del D.Lgs n. 163/2006 e dell'articolo 235, comma 2, del regolamento.
5. Ai sensi dell'articolo 124, comma 3, del regolamento, la garanzia fidejussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:
 - a) importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
 - b) ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;
 - c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
7. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
8. Ai sensi dell'articolo 35, comma 32, della Legge 4 agosto 2006, n. 248 il pagamento a saldo è subordinato all'acquisizione del DURC e all'esibizione da parte dell'appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori ai sensi degli articoli 43, commi 4, 5 e 6, e 44, commi 2 e 3, del presente Capitolato.

Art. 25 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione;
2. Non sono dovuti interessi per il periodo intercorrente tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento.
3. E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell'articolo 133, comma 1, del D.Lgs n. 163/2006).

Art. 26 - Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 27 - Revisione prezzi

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Art. 28 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'articolo 117 comma 1 del D.Lgs n. 163/2006 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 29 - Eventuali Lavori a corpo

1. La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate all'Art. 23, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
2. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 1, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti stessi, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Art. 30 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 31 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto e negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante fidejussione numero 319165/DE

rilasciata dalla CBL Insurance Europe DAC, Agenzia Olimpia Agency spa di Roma, per l'importo di euro 405.167,00.

2. La garanzia fideiussoria deve:
 - a) avere efficacia dalla data di stipula del contratto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e, in assenza del rilascio del certificato, fino a 12 (dodici) mesi della data di ultimazione dei lavori risultante;
 - b) prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione ai sensi dell'articolo 1944 del codice civile;
 - c) contenere l'impegno all'erogazione, senza riserve, entro quindici giorni dalla semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;
 - d) essere conforme alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto;
 - e) essere presentate in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica di cui alla lettera d).
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
5. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante.
6. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.

Art. 32 - Obblighi assicurativi a carico dell'impresa

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e dell'articolo 125 del D.P.R. n. 207 del 2010, l'Appaltatore assume la responsabilità per danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'Appaltatore ha stipulato a tale scopo assicurazioni valide sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con polizza numero 3199116/CA rilasciata dalla CBL Insurance Europe DAC, Agenzia Olimpia Agency spa di Roma, come segue:
 - a) per danni di esecuzione per un massimale di euro 1.337.000,91 (euro unmilionetrecentotrentasettemila/91), corrispondente all'importo contrattuale.
 - b) per responsabilità civile verso terzi per un massimale di euro 500.000,00 (euro cinquecentomila).
4. Il progettista titolare della progettazione esecutiva incaricato dell'Appaltatore ovvero l'Appaltatore stesso, ha stipulato apposita polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, compresi i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo, n. 1073683 rilasciata dalla Elba Assicurazioni spa Agenzia ASSIFIDI AGENCY di Roma, valevole sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e per un massimale di € 1.000.000,00 (euro unmilione);

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 33 - Variazione dei lavori

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle

varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 161 del DPR 207/2010 e dall'articolo 132 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i..

2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al cinque per cento delle categorie omogenee di lavori dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato, secondo le prescrizioni del 3° comma 1° periodo dell'Art. 132 del D.Lgs. 163/2006.
5. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

Art. 36 - Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l'appaltatore originario.
2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti e dei materiali utili.
3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Art. 35 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale, risultanti dall'offerta del concorrente.
2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento,

con i criteri di cui all'articolo 163 del regolamento generale, facendo riferimento all'Elenco Regionale dei Prezzi per l'Esecuzione di Opere Pubbliche della Regione Umbria Edizione 2014.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 36 - Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
5. L'appaltatore informa le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al criterio «incident and injury free».

Art. 37 - Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 38 - Piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza, ai sensi del decreto legislativo D.Lgs 81/2008.
2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Art. 39 - Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

- b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
- 2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
- 3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
 - a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
 - b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
- 4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
- 5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 40 - Piano operativo di sicurezza

- 1. L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante, la seguente documentazione, costituente parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegata:
 - a) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di coordinamento e sicurezza;
 - b) documentazione di cui all'allegato XVII del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
- 2. Ai sensi dell'articolo 131 del Codice dei contratti l'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 42, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.
- 3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 40, previsto D.Lgs 81/2008.

Art. 41 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

- 1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 8 e 9 e all'allegato IV del decreto legislativo D.Lgs 81/2008.
- 2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, al D.P.R. n. 222 del 2003 e alla migliore letteratura tecnica in materia.
- 3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore

tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. Per inadempienze contrattuali alle misure di sicurezza che non comportino la necessità di procedere alla sospensione delle lavorazioni, l'Appaltatore, con la presentazione della propria Offerta di Gara, da esplicitamente atto di obbligarsi a soggiacere al pagamento di una penale per ciascuna violazione delle norme in materia di sicurezza ovvero di elusione rispetto alle scelte progettuali ed organizzative, alle procedure ed alle prescrizioni operative contenute nel P.S.C. e nei P.O.S. Questa penale potrà essere detratta dal successivo Stato di Avanzamento lavori ovvero dalle trattenute contrattuali a garanzia; essa resta pari alla sanzione pecuniaria da Euro 5.000 a Euro 10.000.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 42 - Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, e nel rispetto dell'articolo 118 del Codice dei contratti, i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti previsti dalla disciplina di gara.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 23, comma 4, della L.R. Umbria 21 gennaio 2010, n. 3, gli oneri relativi alla sicurezza ed alla manodopera non sono soggetti a riduzione anche nei rapporti di subappalto; a tal fine, essi devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto di subappalto.

Art. 43 - Responsabilità in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Ai sensi dell'articolo 35, commi da 28 a 30, della Legge 4 agosto 2006, n. 248, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.

5. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo al subappaltatore, che gli adempimenti di cui al comma 5 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente affidati in subappalto sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di quest'ultimo della predetta documentazione.
6. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 4 non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

Art. 44 - Pagamento dei subappaltatori

1. La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore o cottimista l'importo dovuto per le prestazioni degli stessi eseguite in subappalto.
2. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all'acquisizione del DURC del subappaltatore e all'accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.
3. Qualora l'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non provveda.
4. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della Legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.
5. L'art. 15, della L. 180/2011 (c.d. Statuto delle imprese) ha esteso l'ambito di applicazione dell'istituto della sospensione dei pagamenti previsto dall'art. 118, c. 3 secondo periodo del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. anche alle somme dovute agli esecutori di subcontratto di fornitura con posa in opera, pertanto l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi esecutori di subcontratto di fornitura con posa in opera, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

CAPO 10- CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 45 - Accordo bonario

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura e può nominare la commissione di cui all'articolo 240 del D.Lgs n. 163/2006.
2. Il R.U.P. o la commissione di cui al comma 1, ove costituita, acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di accordo bonario.
3. La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all'appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve. L'appaltatore e la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della

proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.

4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, ovvero dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
6. La procedura di cui al comma 1 può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche; in questi casi tutti i termini di cui al comma 2 possono essere ridotti.
7. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 46 - Giudice ordinario

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento di eventuale accordo bonario, saranno devolute al giudice ordinario. Il Foro competente è quello di Perugia.
2. E' esclusa la facoltà di ricorso all'arbitrato.

Art. 47 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del venti per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
3. Ai sensi dell'articolo 5 del DPR 207/2010, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del codice, impiegato

nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), possono pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli articoli 37, comma 11, ultimo periodo e 118, comma 3, primo periodo, del codice.

4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
5. Ai sensi dell'articolo 36-bis, commi 3, 4 e 5, della Legge 4 agosto 2006, n. 248, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.
6. Qualora l'appaltatore abbia meno di dieci dipendenti, in sostituzione degli obblighi di cui al comma 5, deve annotare su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro in posizione protetta e accessibile, gli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. I lavoratori autonomi e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori, deve provvedere all'annotazione di propria iniziativa.
7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 48 - Risoluzione del contratto, esecuzione d'ufficio dei lavori

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
 - a) frode nell'esecuzione dei lavori altri casi di cui all'articolo 135 del Codice dei contratti;
 - b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - g) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
 - l) il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
 - m) ogni altra causa prevista dalla normativa vigente.
2. La Stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
 3. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
 4. La risoluzione in danno all'Appaltatore è prevista anche in caso di mancata consegna della progettazione esecutiva o di consegna di una progettazione esecutiva non approvabile.
- A seguito della risoluzione del contratto, si applicano gli artt. 138 e 139 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 49 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori di ogni singola fase e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. L'ente appaltante prenderà in consegna parzialmente o totalmente le opere, al termine di ogni singola fase, con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato.

Art. 50 - Termini per l'accertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di 6 mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Durante l'esecuzione dei lavori, come previsto dall'art.39, la Stazione appaltante effettuerà, per ogni singola fase, operazioni di collaudo parziale e di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato o nel contratto.

Art. 51 - Presa in consegna dei lavori ultimati per ciascuna fase

1. La Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 230 del DPR 207/2010, prenderà in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate subito dopo l'ultimazione dei lavori di ciascuna fase senza che l'appaltatore possa opporvisi per alcun motivo, o reclamare compensi di sorta.
2. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
3. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
4. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato, fatto ovviamente salvo quanto previsto agli articoli 38 e 39.

CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 52 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dalla disciplina di gara, quelli a lui imposti dal D.Lgs. 163/2006, dal DPR 207/2010 e, per quanto ancora vigente, dal D.M. 145/2000.
2. In particolare, restano a carico dell'Appaltatore tutte le spese per:
 - a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione del cantiere;
 - b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorra per l'esecuzione piena e puntuale dei lavori;
 - d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui avviene la consegna dei lavori fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
 - e) le vie di accesso al cantiere;
 - f) la messa a disposizione di idonea assistenza e delle necessarie attrezzature per la Direzione dei lavori;
 - g) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

A - Oneri specifici relativi alle demolizioni

A1) Tecnica operativa - Responsabilità

Prima di iniziare i lavori in argomento l'Appaltatore dovrà accertare con ogni cura la natura, lo stato ed il sistema costruttivo delle opere da demolire, disfare o rimuovere, al fine di affrontare con tempestività ed adeguatezza di mezzi ogni evenienza che possa comunque presentarsi.

Salvo diversa prescrizione, l'Appaltatore disporrà con la tecnica più idonea e nel rispetto del piano di sicurezza e di coordinamento, le opere provvisionali, i mezzi d'opera, i macchinari e l'impiego del personale.

Di conseguenza la Stazione Appaltante ed il personale tutto di direzione e sorveglianza sono esclusi da ogni responsabilità connessa alla esecuzione dei lavori di che trattasi.

A2) Accorgimenti e protezioni

Prima di dare inizio alle demolizioni dovranno essere interrotte tutte le eventuali erogazioni, nonché gli attacchi e gli sbocchi di qualunque genere; dovranno essere altresì vuotati tubi e serbatoi.

La zona dei lavori sarà opportunamente delimitata, i passaggi saranno ben individuati ed idoneamente protetti; analoghe protezioni saranno adottate per tutte le zone (interne ed esterne al cantiere) che possano, comunque, essere interessate da caduta di materiali.

Le strutture eventualmente pericolanti dovranno essere puntellate; tutti i vani di balconi, finestre, scale, ballatoio, ascensori ecc., dopo la demolizione di infissi e parapetti, dovranno essere sbarrati.

A3) Allontanamento dei materiali

In fase di demolizione dovrà assolutamente evitarsi l'accumulo del materiale di risulta, sulle strutture da demolire o sulle opere provvisorie, in misura tale che si verifichino sovraccarichi o spinte pericolose.

I materiali di demolizione dovranno perciò essere immediatamente allontanati, guidati mediante canali o trasportati in basso con idonee apparecchiature e bagnati onde evitare il sollevamento di polvere. Risulterà in ogni caso assolutamente vietato il getto dall'alto dei materiali.

A carico dell'Appaltatore sono anche tutte le pratiche e le attività inerenti la rimozione e l'allontanamento di materiali classificati come tossici o nocivi.

A4) Limiti di demolizione

Le demolizioni, i disfacimenti, le rimozioni dovranno essere limitati alle parti e dimensioni prescritte. Ove per errore o per mancanza di cautele, puntellamenti ecc., tali interventi venissero estesi a parti non dovute, l'Appaltatore sarà tenuto a proprie spese al ripristino delle stesse, ferma restando ogni responsabilità per eventuali danni.

A5) Diritti della Stazione Appaltante

Ai sensi dell'art. 36 del D.M. 145/00, tutti i materiali provenienti da escavazioni e dalle demolizioni, sono di proprietà della Stazione Appaltante, ove non diversamente disposto dal Responsabile del Procedimento o dal Direttore dei Lavori e in questo caso troverà applicazione quanto previsto dal c.3 art. 36 del D.M. 145/2000.

B - Oneri generali a carico dell'Appaltatore relativi alla esecuzione di tutte le opere

B1) La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere, l'esecuzione delle prove su piastra su indicazione della direzione di lavori al fine di verificare la portanza del pacchetto di fondazione.

In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile.

B2) I movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante.

B3) L'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto.

B4) I gravami di qualsiasi genere che fossero comunque imposti da Amministrazioni ed Enti nella cui giurisdizione rientrano le opere; le tasse sui trasporti e per contributi di utenza stradale, che per qualsiasi titolo fossero richieste all'Appaltatore in conseguenza delle opere appaltate e dell'esecuzione dei lavori.

B5) L'osservanza di tutte le leggi, le norme ed i regolamenti vigenti, o che potranno entrare in vigore durante l'esecuzione dei lavori, in materia di lavoro e di mano d'opera; di tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi previsti dalla legge; di tutte le disposizioni per

l'assunzione della mano d'opera attraverso gli Uffici locali a questo preposti e per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e del lavoro. A tutela di quanto sopra è condizione vincolante, per l'emissione dei certificati di pagamento, che l'Appaltatore abbia presentato in precedenza alla Direzione Lavori le polizze di assicurazione contro gli infortuni relative alla mano d'opera impiegata e abbia dimostrato di essere in regola con tutti i versamenti assicurativi, previdenziali ed assistenziali a cui è obbligato.

B6) L'adozione, per il personale addetto ai lavori e per tutta la durata di questi, di condizioni normative e retributive non diverse né inferiori di quelle previste dai contratti collettivi di lavoro e da eventuali accordi integrativi, in vigore nelle zone dove si svolgono i lavori. Le condizioni dette dovranno essere aggiornate tutte le volte che si verificano, di esse, variazioni economiche e normative. Ugualmente in caso di subappalto, autorizzato dalla Stazione Appaltante, il subAppaltatore dovrà osservare il medesimo trattamento nei riguardi del proprio personale e l'Appaltatore rimarrà sempre il solo responsabile di tale osservanza nei confronti della Stazione Appaltante. La non appartenenza dell'Appaltatore alle categorie o associazioni firmatarie dei contratti collettivi o degli accordi di cui sopra, oppure l'eventuale recessione da esse, non lo esime dall'obbligo di osservare i contratti e gli accordi detti.

B7) L'accettazione ora per allora, di un accantonamento, da parte della Stazione Appaltante, del 20% delle somme a qualunque titolo spettanti all'Appaltatore, nel caso che dalla medesima Stazione Appaltante, oppure a seguito di denuncia da parte degli uffici del lavoro, previdenziali paritetici o assicurativi, venga accertata la violazione degli obblighi di cui ai precedenti punti **B5** e **B6**, o il mancato pagamento dei corrispettivi dovuti dall'Appaltatore stesso ai sub-appaltatori. Tale accantonamento, sul quale non sarà corrisposto nessun interesse e a nessun titolo, verrà effettuato a prescindere dalle norme che regolano la costituzione e lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari di cui all' art. 123 del DPR 207/10.

La liberazione, a favore dell'Appaltatore, della somma accantonata, potrà avvenire solamente dopo che l'Ispettorato del Lavoro, o chi altro avente titolo, avrà accertato e avrà rilasciato ufficiale dichiarazione che tutti gli obblighi siano stati da quello adempiuti, e nel caso di pagamenti a subappaltatori, da presentazione di liberatoria lasciata ai medesimi.

B8) La comunicazione alla Stazione Appaltante, entro i primi cinque giorni di ogni mese, di tutti i dati e notizie relativi all'impiego della mano d'opera; in difetto, vi provvederà direttamente la Direzione Lavori, addebitando all'Appaltatore le spese per acquisire e comunicare i suddetti dati e notizie. Inoltre l'Impresa dovrà comunicare alla Direzione Lavori e al Coordinatore per la sicurezza la lista di tutti gli operai e mezzi d'opera presenti in cantiere e provvedere a comunicare ogni variazione dei medesimi durante l'esecuzione dei lavori.

B9) Ai sensi della legge 1086/71, tutti gli elaborati del progetto strutturale elaborato dai tecnici incaricati dall'Amministrazione, saranno oggetto di apposita denuncia e deposito presso gli uffici competenti da parte dell'Appaltatore stesso. L'approvazione del progetto strutturale da parte della Stazione Appaltante, non riduce in ogni caso, la responsabilità dell'Appaltatore, il quale rimarrà unico responsabile dell'esecuzione dei lavori.

B10) Il rilievo puntuale di tutta l'area oggetto dei lavori con apposizione di tutti i riferimenti da utilizzare per tutti i rilievi da effettuare durante l'esecuzione dei lavori e per il rilievo da effettuare a fine lavori per la predisposizione dei grafici planimetrici in versione as-built contenenti il posizionamento esatto di ogni elemento facente parte delle opere di appalto.

L'Impresa dovrà provvedere alla fornitura di quanto sopra nei modi e tempi stabiliti nel successivo punto **B23**.

B11) Il riconoscimento della facoltà della Stazione Appaltante, nei casi di giustificata urgenza, o in relazione alle esigenze particolari di porre, all'Appaltatore, termini perentori entro cui eseguire determinati lavori od opere.

All'Appaltatore, per ragioni di giustificata urgenza e/o necessità, potrà essere fatta richiesta e ordinata da parte della D.L., l'esecuzione di lavorazioni da eseguirsi in orari notturni e/o giorni festivi e prefestivi.

Per tutto quanto sopra l'Appaltatore non potrà richiedere maggiori compensi.

B12) L'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato.

B13) Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.

B14) Il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire.

B15) La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione Lavori e dall'Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi.

B16) Le spese per la costruzione di protezioni e difese dei manufatti, degli edifici e di qualsiasi opera o impianto, per i quali possa insorgere, nel corso dei lavori, un qualche pericolo di danneggiamento.

B17) Il mantenimento continuo, durante i lavori, anche a mezzo di deviazioni o di opere provvisorie, dell'agibilità, condotte, linee elettriche, deflussi e scarichi di acque, acquedotti, linee telefoniche e telegrafiche, passaggi, utenze, ecc. Ogni onere per eventuali limitazioni o interruzioni dell'agibilità detta, sarà a carico dell'Appaltatore.

B18) La segnalazione diurna e notturna, con mezzi adeguati e sufficienti secondo le norme vigenti in materia, dell'esistenza dei lavori in corso nelle zone da essi interessati.

La segnaletica da essi interessati, sia all'interno sia all'esterno del complesso oggetto di intervento. La segnaletica dovrà essere approvata dalla Direzione Lavori e dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. La responsabilità per gli adempimenti e la sicurezza rimarrà a totale carico dell'Appaltatore.

B19) La concessione del libero accesso nei cantieri agli incaricati della Stazione Appaltante per verifiche e controlli.

B20) La concessione del libero transito nei cantieri al personale e agli automezzi di altra Ditta, non impegnato nei lavori del presente appalto, ma che devono eseguire lavori per conto della Stazione Appaltante. A tale Ditta dovrà essere anche concesso l'uso di ponti di servizio e di cantiere. Le concessioni dette non costituiscono titolo, per l'Appaltatore, a compensi di sorta.

B21) La fornitura di cartelli indicatori delle opere in costruzione e la relativa installazione nel numero e sito indicati dalla Direzione Lavori entro 8 (otto) giorni dalla consegna dei lavori. I cartelli indicatori delle dimensioni indicate dalla Direzione Lavori, recheranno a colori indelebili oltre agli elementi richiesti dalla Direzione Lavori e dalla Stazione Appaltante anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici con tutti i dati prescritti all'art. 18 comma 6 della Legge 19 marzo 1990 n. 55.

B22) L'Appaltatore dovrà provvedere alla manutenzione, alla conservazione ed alla pulizia delle opere fino alla approvazione del collaudo.

Tutte le opere dell'appalto debbono essere consegnate, alla Stazione Appaltante, pronte per l'esercizio.

B23) L'Appaltatore dovrà garantire la perfetta identificazione degli impianti così come costruiti, mettendo a disposizione della Stazione Appaltante tutta la documentazione atta allo scopo, che sarà grafica su supporto informatico, tecnica, tipologica, manuali di uso e manutenzione, ecc.

La Direzione Lavori fornirà all'Impresa la documentazione dalla stessa redatta che dovrà essere verificata e rielaborata dall'Impresa in maniera da ottenere una documentazione fedele al così come costruito.

Tale documentazione dovrà essere fornita in n. 3 copie cartacee e n. 3 copie su supporto informatico.

La documentazione dovrà essere prodotta e fornita alla D.L. ed alla Stazione Appaltante entro la data di ultimazione dei lavori.

Non verrà emesso il certificato di ultimazione dei lavori in assenza della documentazione di cui sopra e, in tal caso, si procederà all'applicazione della penale di cui al precedente Art. 18.

Per la consegna anticipata dei lavori, gli adempimenti di cui sopra dovranno essere assolti dall'Appaltatore prima del verbale di consegna anticipata.

B24) La recinzione di cantiere dovrà essere realizzata su tutto il perimetro dell'area esterna consegnata nel pieno rispetto della normativa vigente e nel rispetto di quanto indicato sul piano di sicurezza.

I varchi di ingresso saranno realizzati con idonee cancellate.

B25) La realizzazione ed il mantenimento fino al termine dei lavori dell'impianto elettrico del cantiere comprendente la fornitura dell'energia elettrica, le linee di alimentazione, i quadri elettrici e l'illuminazione.

Tale impianto di alimentazione F.M. ed illuminazione, che avrà carattere provvisorio, dovrà essere esteso a tutta l'area di cantiere e pertanto sia in prossimità delle aree interessate dalle lavorazioni che in quelle esterne ricomprese all'interno della recinzione.

Tutti gli impianti di cui sopra dovranno essere realizzati in conformità alla normativa vigente.

B26) La rimozione e lo sgombero totale delle attrezzature, degli impianti e dei cantieri, all'ultimazione dei lavori o di parte di essi, in modo tale che le zone prima occupate e tutto ciò che in esse era stato temporaneamente modificato venga regolarmente ripristinato.

B27) Il pagamento di canoni e diritti relativi a brevetti di invenzione, che eventualmente proteggano metodi di lavorazione o materiali posti in opera. Anche gli obblighi di legge, da soddisfare in tali casi, sono a totale carico dell'Appaltatore, rimanendo la Stazione Appaltante del tutto estranea a qualsiasi conseguenza pecuniaria, amministrativa o legale che potrebbe sorgere per l'uso di quanto protetto da brevetto, anche se tale uso fosse stato autorizzato dalla Stazione Appaltante.

B28) Il risarcimento degli eventuali danni per infortuni di qualsiasi genere che potessero derivare al personale della Stazione Appaltante ed a visitatori, anche in assenza di preavviso all'Appaltatore, durante i sopralluoghi e visite ai cantieri. A copertura di tale rischio, l'Appaltatore è obbligato a contrarre la polizza di cui al successivo punto **B30**.

B29) Il pagamento di tutti i contributi dovuti a termine di legge alla Cassa Nazionale Ingegneri ed Architetti (Legge n. 179 del 4 Aprile 1958) per eventuali prestazioni professionali richieste dall'Appaltatore con specifico riferimento ai lavori oggetto dell'Appalto. In caso di inadempienza vi provvederà direttamente la Stazione Appaltante, che disporrà il recupero delle somme anticipate con una corrispondente detrazione sul certificato di pagamento della rata di acconto di successiva emanazione. Pertanto l'Appaltatore, per dare prova del suo adempimento, dovrà esibire alla Stazione Appaltante entro il termine delle operazioni di consegna la ricevuta del pagamento effettuato a favore della suddetta Cassa.

B30) Ai sensi dell'art. 129 del d.lgs 162/2006 comma 1 e dell'art. 125 del DPR 207/10 l'Appaltatore è obbligato a stipulare, a proprie spese, una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i danni durante l'esecuzione delle opere oggetto dell'Appalto, sia alle opere che a terzi. La somma assicurata è stabilita nel bando di gara. Ferme comunque tutte le responsabilità dell'Appaltatore per le somme eccedenti. La polizza dovrà essere consegnata alla stazione Appaltante almeno 5 (cinque) giorni prima della consegna dei lavori. Il massimale per la responsabilità civile verso terzi è di Euro 1.000.000,00.

B31) Tutti i materiali dovranno essere approvvigionati nelle quantità necessarie per garantire la omogeneità delle forniture.

L'Appaltatore è tenuto ad accantonare parte delle forniture come materiale di rispetto. L'Appaltatore dovrà immagazzinare i materiali di rispetto nei locali indicati dalla Direzione Lavori o dalla Stazione Appaltante.

B32) Tutte le Imprese, appaltatrici e subappaltatrici, dovranno consegnare alla Stazione appaltante ed alla Direzione dei Lavori, prima dell'inizio delle lavorazioni, i piani di montaggio, il POS predisposto ed relativi schemi correlati, riguardanti ogni lavorazione.

B33) L'Appaltatore dovrà tener conto del fatto che il cantiere si sviluppa all'interno di un'area esistente che, durante il corso dei lavori, dovrà rimanere in funzione per l'esercizio dell'attività sanitaria e che pertanto dovrà porre la massima cura ed attenzione nello sviluppo delle lavorazioni. In particolare dovrà limitare quanto più possibile l'emissione di rumori utilizzando idonee attrezzature, separare rigorosamente la zona di intervento dal resto degli spazi in modo tale da evitare le dispersioni delle polveri, mettere in atto qualsiasi attività ed opera provvisoria per garantire la continuità degli impianti nelle aree dove continueranno a svolgersi attività.

L'Appaltatore dovrà in ogni fase di svolgimento dei lavori coordinarsi con gli esercenti dell'attività per consentire il regolare svolgimento delle attività in corso e, qualora necessario, dovrà differire e/o modificare il proprio programma dei lavori in funzione delle necessità menzionate.

Per quanto sopra, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso ulteriore, né a qualunque prolungamento del tempo di esecuzione.

B34) Il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore.

B35) La concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza.

B36) La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte.

B37) Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.

B38) L'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili.

B39) La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere.

B40) La costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza e coordinamento della sicurezza, arredati, rifiniti, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, hardware, macchina da calcolo e materiale di cancelleria. Tale struttura dovrà essere dotata anche di, fax, PC on-line con tutti i programmi applicativi, archivio costituito da armadietti con chiusura per documentazione tecnica, bacheca per consultazione elaborati grafici di progetto e cronoprogramma. Nell'onere è compresa la relativa manutenzione. L'Impresa dovrà provvedere altresì alla fornitura dei dispositivi di protezione quali scarpe antinfortunistiche, caschi, ecc. per tutto il personale addetto alla direzione lavori.

B41) L'approntamento di locali per servizi igienici e mensa per le maestranze da mantenere in stato di perfetta agibilità.

B42) L'approntamento di locali adatti ad attrezzi per pronto soccorso ed infermeria, dotati di tutti i medicinali, gli apparecchi e gli accessori normalmente occorrenti, con particolare riguardo a quelli necessari nei casi di infortunio.

B43) La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna.

B44) L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.

B45) L'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

B46) La custodia e la sorveglianza diurna e notturna dei cantieri, dei materiali in essi esistenti, di quanto di proprietà della Stazione Appaltante o di altre Ditte operanti nello stesso cantiere. In particolare la custodia del cantiere installato per la realizzazione dei lavori dovrà essere effettuata secondo la legge 646/1982 e successive modificazioni ed integrazioni. A tal fine l'Impresa dovrà garantire un servizio di guardiana per tutta la durata dei lavori e fino all'emissione del certificato di collaudo definitivo degli stessi.

B47) L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorti, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

Art. 53 - Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore è obbligato:
 - a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
 - b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
 - c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le eventuali fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente capitolato d'appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
 - d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori;
 - e) a produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa a tutte le lavorazioni ed in particolare di quelle non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese. La riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione;

- f) ad assumere tutti gli accorgimenti, DURANTE LA FASE DI COSTRUZIONE, inerenti i seguenti aspetti e problematiche:

ATMOSFERA

Contenimento delle emissioni di polveri diffuse. In particolare:

si dovrà valutare se porre in essere eventuali misure finalizzate alla riduzione delle emissioni in atmosfera, ricorrendo anche a schermature del cantiere;

ogni movimentazione e trasporto del materiale dovrà essere effettuata in maniera tale da abbattere la produzione di polveri; a tale scopo dovrà essere predisposto opportuno programma di umidificazione della viabilità di cantiere e dei depositi preliminari di terre, inerti o materie prime per l'attività di costruzione svolta in periodi particolarmente siccitosi nonché previsto l'utilizzo di mezzi di trasporto dotati di sistemi di copertura per percorsi di movimentazione di materiale pulverulento che prevedono l'attraversamento di zone residenziali.

RUMORE E VIBRAZIONI

Predisposizioni di misure opportune per la riduzione delle emissioni rumorose e della produzione di vibrazioni, ricorrendo a macchinari e attrezzature rispondenti ai requisiti del D.Lgs. 04/09/02 n. 262, nonché a eventuali schermature dei cantieri posti in prossimità di aree sensibili.

AMBIENTE IDRICO

Dovranno essere assunte in fase di realizzazione dei lavori, qualora attinenti e interferenti con le opere, tutte le misure e le precauzioni atte ad evitare l'eventuale inquinamento delle falde acquifere e in queste aree non potranno essere effettuate escavazioni, perforazioni, installazione di impianti, manufatti e attrezzature connesse alle opere che possano recare pregiudizio alle risorse acquifere.

Dovranno essere rispettate le distanze relative alle zone di rispetto, previste dalla normativa vigente, da tutte le risorse idriche ad utilizzo idropotabile.

Nelle fase di costruzione:

i depositi di carburanti, lubrificanti sia nuovi che usati o altre sostanze potenzialmente inquinanti dovranno essere localizzati in luoghi appositamente predisposti e attrezzati con platee impermeabilizzate, sistemi di contenimento, pozzetti di raccolta, tettoie ed altri accorgimenti idonei;

le operazioni di manutenzione, rifornimento e lavaggio delle attrezzature e macchinari, dovranno essere svolte in apposite platee impermeabilizzate attrezzate come al punto precedente;

si dovranno adottare, nei piani di sicurezza previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, tutte le misure necessarie per abbattere il rischio di potenziali incidenti che possano coinvolgere sia i mezzi e le attrezzature di cantiere, sia gli automezzi e i veicoli esterni, con conseguente sversamento accidentale di liquidi pericolosi; si citano ad esempio cartellonistica, procedure operative di gestione del cantiere, procedure operative di conduzione automezzi, procedure operative di movimentazione carichi e attrezzature, procedure di intervento in emergenza etc;

sono da individuare, per tutte le aree di cantiere poste in prossimità di fossi o torrenti, opportuni accorgimenti volti ad evitare significativi rilasci in alveo di solidi; in ogni caso la gestione delle acque di cantiere, inclusi gli scarichi provenienti da eventuali servizi per il personale, dovrà essere attuata nel rispetto della vigente normativa di settore.

SUOLO E SOTTOSUOLO - GESTIONE DEI RIFIUTI

Nelle fase di costruzione:

i rifiuti prodotti durante la fase di costruzione e rimozione del cantiere dovranno essere gestiti nel rispetto delle norme vigenti, in particolare si dovrà procedere alla quantificazione di massima dei suddetti rifiuti, individuando tra questi i rifiuti pericolosi e non pericolosi attraverso gli opportuni codici CER e specificando le modalità di smaltimento e la loro destinazione finale;

alle terre e rocce di scavo destinate alla realizzazione dei rilevati, bonifiche, rinterri e colate dovranno essere applicate le disposizioni di cui alla normativa vigente.

La gestione dei rifiuti derivanti dall'attività dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.

Eventuali terre e rocce da scavo, che non vengano utilizzate nell'ambito del presente progetto, dovranno essere riutilizzate nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 186 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

L'eventuale utilizzo di rifiuti non pericolosi recuperabili, per la realizzazione delle opere previste in progetto quali la realizzazione di rilevati e/o sottofondi e recuperi ambientali, dovrà avvenire nel rispetto di quanto stabilito dagli art. 214 e 216 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni e dal Decreto Ministero Ambiente 5 febbraio 1998 come modificato ed integrato dal Decreto 5 aprile 2006, n. 186, con particolare riferimento all'art. 5 (Recupero ambientale) di quest'ultimo Decreto.

AUTORIZZAZIONI, CONTROLLI E MONITORAGGIO

Nel corso dell'esecuzione delle opere e degli scavi all'aperto si raccomanda di segnalare tempestivamente all'organo competente l'eventuale rinvenimento di rifiuti, scorie o più in generale di materiale di riporto di incerta origine.

Qualora durante i lavori si rinvenissero materiali archeologici e strutture murarie o musive antiche, l'Impresa dovrà allertare la D.L. al fine delle opportune procedure di contatto con i competenti uffici della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Umbria che dovranno essere avvertiti immediatamente ed i lavori dovranno essere sospesi fino all'arrivo del personale della stessa Soprintendenza, provvedendo nel frattempo alla conservazione dei reperti, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 42/2004.

Per tutti gli obblighi speciali di cui sopra, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso ulteriore né al riconoscimento di maggiori tempi di esecuzione.

Art. 54 - Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
2. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in discarica autorizzata, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

Art. 55 - Custodia del cantiere

1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.
2. Ai sensi dell'articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente prescrizione comporta la sanzione dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da euro 51,00 ad euro 516,00.

Art. 56 - Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 2 esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 120 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL ed in conformità alla normativa vigente, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
2. Per la mancanza od il cattivo stato del prescritto cartello indicatore, fermo restando le sanzioni previste dagli Organi di controllo e/o che vorrà applicare il Coordinatore per la Sicurezza, sarà applicata all'Appaltatore una ulteriore penale di € 500,00. Sarà inoltre applicata una penale giornaliera di € 25,00 dal giorno della constatata inadempienza fino a quello dell'apposizione o riparazione del cartello mancante o deteriorato. L'importo delle penali sarà addebitato sul certificato di pagamento in acconto, successivo all'inadempienza.

Art. 57 - Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti alla gestione dei lavori, dal giorno della consegna a quello data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.